

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — NK, curatore nei fallimenti della PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV e di PI/BNP Paribas Fortis NV

(Causa C-535/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamenti (CE) n. 44/2001 e (CE) n. 1346/2000 — Rispettivi ambiti di applicazione — Fallimento di un ufficiale giudiziario — Azione proposta dal curatore fallimentare incaricato dell'amministrazione e della liquidazione del fallimento]

(2019/C 131/10)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: NK, curatore nei fallimenti della PI Gerechtsdeurwaarderskantoor BV e di PI

Convenuta: BNP Paribas Fortis NV

Dispositivo

L'articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito, esercitata dal curatore nell'ambito di una procedura di insolvenza e il cui ricavato va a beneficio, in caso di successo, della massa dei creditori, rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo sopra citato, e ricade, pertanto, nell'ambito di applicazione ratione materiae di detto regolamento.

⁽¹⁾ GUC 412 del 4.12.2017.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Svea hovrätt — Svezia) — Rebecka Jonsson/Société du Journal L'Est Républicain

(Causa C-554/17) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedimento europeo di risoluzione delle controversie di modesta entità — Regolamento (CE) n. 861/2007 — Articolo 16 — «Parte soccombente» — Spese del procedimento — Ripartizione — Articolo 19 — Ordinamenti procedurali degli Stati membri]

(2019/C 131/11)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Svea hovrätt

Parti

Ricorrente: Rebecka Jonsson

Convenuta: Société du Journal L'Est Républicain

Dispositivo

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale per effetto della quale, ove una parte risulti solo parzialmente vittoriosa, il giudice nazionale possa disporre la compensazione delle spese processuali o possa ripartire tali spese tra le parti. In tale ipotesi, il giudice nazionale resta, in linea di principio, libero di ripartire l'importo di dette spese, purché le norme processuali nazionali di ripartizione delle spese processuali nelle controversie transfrontaliere di modesta entità non siano meno favorevoli delle norme processuali che disciplinano situazioni analoghe soggette al diritto interno e purché i requisiti procedurali connessi alla ripartizione delle spese processuali non inducano gli interessati a rinunciare ad avvalersi di tale procedura europea di risoluzione delle controversie di modesta entità, imponendo al ricorrente, ove sia risultato ampiamente vittorioso, di sopportare comunque le proprie spese processuali o una parte sostanziale di esse.

(¹) GU C 402 del 27.11.2017.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 febbraio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Nacional — Spagna) — Nestrade SA/Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

(Causa C-562/17) (¹)

[Rinvio pregiudiziale — Tredicesima direttiva 86/560/CEE — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Principi di equivalenza e di effettività — Impresa non stabilita nell'Unione europea — Decisione anteriore e definitiva di diniego del rimborso dell'IVA — Numero di identificazione IVA errato]

(2019/C 131/12)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Nacional

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Nestrade SA

Resistenti: Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC)

Dispositivo

Le disposizioni della tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità, devono essere interpretate nel senso che non ostano a che uno Stato membro limiti nel tempo la possibilità di rettificare fatture erronee, ad esempio tramite la rettifica del numero di identificazione per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) inizialmente indicato sulla fattura, ai fini dell'esercizio del diritto al rimborso dell'IVA, purché i principi di equivalenza e di effettività siano rispettati, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 437 del 18.12.2017.